

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita una Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA" con sede presso l'Amministrazione Provinciale di Imperia. L'Associazione potrà cambiare sede legale con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

L'Associazione si ispira ai valori e ai principi della Solidarietà ed opera in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione trae origine:

- dalla constatazione che i reati contro il patrimonio, quali l'usura e l'estorsione, costituiscono un serio pericolo per l'ordinata vita civile, per lo sviluppo di tutte le attività economiche, produttive, professionali e per i nuclei familiari e quindi per la sicurezza dei cittadini;
- dalla consapevolezza che tali fenomeni possono coinvolgere, come vittime, operatori economici e commerciali, professionisti ed artigiani e privati cittadini;
- dal riconoscimento per ognuno dell'irrinunciabile diritto/dovere di denunciare all'Autorità Giudiziaria e di Polizia ogni illegalità subita;
- dalla esigenza di prevenire qualsiasi tentativo di intimidazione e di violenza.

ARTICOLO 2 - DURATA

L'Associazione avrà durata indeterminata; potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'Associazione è un ente non commerciale e non ha scopo di lucro; la stessa:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della provincia di Imperia;
- contrasta, in tutte le forme, i fenomeni di criminalità economica e di illegalità;
- presta assistenza e sostegno di tipo legale, economico, fiscale, contrattuale e psicologico a chiunque sia vittima dei citati fenomeni e che dia ad essa specifico mandato;
- sostiene ed aiuta i soggetti economici e privati cittadini vittime di richieste estorsive anche attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari;
- previene il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione; a questo fine l'Associazione potrà avvalersi delle possibilità previste dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996;
- può prestare garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari attraverso la costituzione di un apposito Fondo di rotazione per prestare la garanzia al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito;
- può prestare aiuto, nei limiti del principio di Solidarietà a persone che versino in stato di bisogno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo;
- promuove iniziative allo scopo di attuare e diffondere la Cultura della Legalità attraverso un'attività di informazione nei confronti delle istituzioni, delle imprese e della popolazione e di informazione-prevenzione nelle strutture scolastiche con rassegne stampa tratte dai Media cartacei e web, con pubblicazioni e materiale audiovisivo, conferenze, convegni ed ogni altra attività atta a far conoscere e combattere l'usura, il racket e ogni altro fenomeno illegale e criminale;
- può collaborare e partecipare con altre associazioni similari, enti ed istituzioni;

- può prestare garanzie anche a favore dei soggetti vittime dei fenomeni di criminalità economica e di illegalità, individuati dal Consiglio direttivo e parimenti aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali e tutte le altre operazioni comunque connesse con gli scopi statutari.

Per l'utilizzo dei Fondi di cui all'art. 15 della legge n. 108/96 il Consiglio direttivo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- effettivo stato di bisogno;
- serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato dall'usura.

ARTICOLO 4 - ASSOCIATI

Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche che accettano lo statuto dell'Associazione e ne condividono gli scopi. In particolare essi si distinguono in:

- a) associati fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) associati volontari: coloro che prestano volontariamente la loro opera per il perseguimento degli scopi statutari e partecipano direttamente alla vita dell'Associazione condividendone gli obiettivi;
- c) associati sostenitori: coloro che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione, persone fisiche, persone giuridiche o enti, pagando una quota annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio direttivo.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio direttivo il quale deve esaminarla entro 1 (un) mese dal ricevimento, con maggioranza assoluta dei componenti. In assenza di un esplicito accoglimento della domanda entro il termine predetto s'intende che la stessa sia stata accettata. Il numero degli associati è illimitato.

Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato maggiore d'età ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi amministrativi dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Il diritto all'elettorato attivo e passivo è riservato agli associati di cui al precedente art. 4 lettera a), b), nonché agli associati di cui alla lettera c) limitatamente alle persone fisiche nominate da enti e istituzioni presenti sul territorio della provincia in loro rappresentanza.

E' sancita la libera eleggibilità degli Organi amministrativi e il principio del voto singolo per cui ogni associato ha un voto qualunque sia il valore della quota a suo carico.

E' infine sancita la sovranità dell'Assemblea disciplinata dal seguente articolo 8.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;

- b) espulsioni;
- c) morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio direttivo entro il 30 settembre di ogni anno per scritto e avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, o entro un termine diverso indicato dal Consiglio direttivo, comporta l'esclusione dell'associato per morosità salvo diversa decisione da parte del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può decidere l'espulsione di un associato che compie azioni ritenute non compatibili con gli scopi dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche associative sono gratuite, salva la possibilità di ricevere rimborsi spese per anticipazioni fatte dai membri del Consiglio direttivo per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di giugno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica ordinaria o PEC).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- nominare il Revisore dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il conto consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'Ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla modifica dello statuto;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'Ordine del giorno.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 (cinque) membri.

Il Consiglio neo-eletto dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dalla nomina per l'accettazione della carica di Consigliere e per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, e l'atto di convocazione deve pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni utili prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica ordinaria o PEC).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 (due) componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- convocare l'Assemblea;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- assumere eventuale personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.
- sottoporre in tempo utile all'approvazione da parte dell'Assemblea il conto consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari e predisporre le relazioni annuali sulle attività svolte;
- deliberare su ogni questione per l'attuazione delle sue finalità;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da altro componente del Consiglio direttivo;
- deliberare sulla partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche o private che interessano la sua attività;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere agli adempimenti relativi all'avvio o interruzioni di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- provvedere all'adozione di apposito regolamento finalizzato a disciplinare le modalità di concessione delle garanzie di cui al precedente art. 3, nonché all'individuazione dei criteri di selezione dei beneficiari;

- deliberare sull'espulsione degli associati di cui all'art. 6, ultimo comma.

L'assenza ingiustificata per 3 (tre) sedute consecutive da parte dei singoli componenti ne comporta l'automatica decadenza dalla carica e, nella successiva seduta, si provvede alla surroga.

Alle sedute del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito da parte del Consiglio direttivo stesso, tutti gli associati, pur senza diritto di voto, e tutte le Autorità e le rappresentanze della Società civile (Prefetto, Magistrati, Forze dell'Ordine, Sindaci, Associazioni di categoria, esperti, etc.).

Per ogni seduta il Segretario del Consiglio direttivo redige il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sottoposto ad approvazione del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è nominato da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 8, commi 3 e 4 e articolo 9, commi 3 e 4.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- delega, in via transitoria o permanente, a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti;
- può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio direttivo;
- cura i rapporti con le banche ed enti privati, può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio direttivo e nei limiti da questo indicati.
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

ARTICOLO 11 - REVISORE DEI CONTI

La funzione della Revisione è esercitata da un Revisore unico scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili conservato presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore viene nominato dall'Assemblea.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio direttivo. Decade dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Il Libro dei Verbali del Revisore è tenuto a cura dello stesso.

ARTICOLO 12 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi;

- predisporre lo schema del conto consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di maggio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- è a capo di eventuale personale.

ARTICOLO 13 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 14 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite e i servizi prestati dagli associati volontari all'Associazione sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro, anche indiretto, e non possono essere remunerati in alcun modo e ad alcun titolo nemmeno da parte dei beneficiari.

Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. Si fa riferimento alla legge n. 266/91 art. 2 comma 3 e art. 3 comma 3.

Gli associati non assumono nessuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati al nuovo esercizio e conseguentemente capitalizzati ed utilizzati dall'Associazione per i fini statutari.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall'Associazione;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche nel rispetto della normativa vigente;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un Consigliere o del Segretario.

Il patrimonio associativo è costituito da:

- beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, entrano nella disponibilità giuridica dell'Associazione;
- somme acquisite, a qualsiasi titolo, e provenienti da qualsiasi persona e/o ente pubblico.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 16 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli associati è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

E' sancita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o di estinzione per fusione o incorporazione in altri enti, e la non rivalutabilità delle quote associative.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

ARTICOLO 17 - BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio sociale è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto consuntivo viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da 1 (uno) degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ARTICOLO 19 - ADESIONI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Antiracket e Antiusura della provincia di Imperia aderisce alla Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.).

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale, tra l'altro, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.